



Alle Aziende Associate

Il Presidente

Loro Sedi

Circolare N. 1099
Prot. 19339 sb/gg/AS

Roma, 18.12.2006

Cari Colleghi,

dopo i primi 30 giorni della mia presidenza ed in prossimità delle feste di fine anno desidero tracciare un primo e provvisorio consuntivo dell'attività svolta e, soprattutto, rivolgerVi un caloroso augurio.

Con i componenti della Giunta e della Segreteria abbiamo fatto il possibile (e, qualche volta, l'impossibile), per darVi ogni supporto al fine di rispettare le scadenze della nuova normativa e per cercare di interpretarla.

Vi ricordo che:

- abbiamo diramato la Circolare per il trasferimento dall'Albo al Registro;
- abbiamo chiuso con i sottoscrittori la estenuante trattativa della polizza di RC Professionale ed abbiamo diramato la Circolare relativa alle modalità di adesione alla Convenzione;
- abbiamo diramato la Circolare circa la necessità di modificare la ragione sociale e circa l'opportunità di modificare l'oggetto sociale;
- abbiamo definito una convenzione per la formazione professionale con l'Università Telematica TELMA ed abbiamo diramato la Circolare relativa alle modalità di adesione;
- abbiamo definito con ACE e con AIG le modifiche all'accordo di collaborazione in essere, di cui vi abbiamo reso edotti;
- abbiamo incontrato il Presidente dell'ANIA, Fabio Cerchiai;
- abbiamo incontrato il Vice Direttore Generale dell'ISVAP, Flavia Mazzarella, ed il suo staff.

Nell'incontro con il Presidente Cerchiai, svoltosi in un clima costruttivo, ho sollecitato la definizione di un nuovo accordo di collaborazione con le imprese, che tenga conto delle nuove disposizioni, abbiamo concordato sull'opportunità di approfondire e, possibilmente, di standardizzare il testo della polizza di RC Professionale ed abbiamo esaminato i punti di criticità delle nuove disposizioni.

Nell'incontro con il Vice Direttore Generale Mazzarella, svoltosi in un clima più cortese e più cordiale di quanto ci aspettassimo, ho esposto tutte le nostre preoccupazioni per una normativa (Codice e Regolamento) che ha stravolto, lo spirito della Direttiva sulla Intermediazione e che prescinde dagli usi e dalle prassi operative del mercato assicurativo nazionale ed internazionale, consolidati in secoli di storia.

Al Vice Direttore Generale Mazzarella ho lasciato la memoria scritta allegata alla presente, redatta con l'assistenza del Prof. Marano.

Ribadisco, se ancora ce ne fosse bisogno, che l'AIBA condivide gli obiettivi della Direttiva: gli interessi del consumatore, la trasparenza, e la corretta informativa al contraente e all'assicurato sono la nostra bandiera da molti decenni.

L'AIBA è invece **molto perplessa** sulle modalità con cui la Direttiva è stata recepita, con la istituzione di un finto Registro Unico (si tratta in effetti di cinque registri) e con la disparità di trattamento riservata ai diversi intermediari.

Siamo **altrettanto perplessi** per le disposizioni del Regolamento, spesso incomprensibili, che hanno creato una ragnatela di incombenze ed una moltitudine di tasselli che formano un puzzle irrisolvibile anche dal più esperto enigmista.

Siamo poi **disorientati ed increduli per le interpretazioni** del Regolamento che ha fornito lo stesso Istituto di Vigilanza sul proprio sito internet, in risposta alle domande pervenute dagli operatori: interpretazioni che impongono ulteriori divieti di cui non c'è traccia né nel Codice, né nel Regolamento.

- Nessuno ha capito la demarcazione, nelle nostre realtà, fra gli addetti **interni** e gli addetti **esterni**. Chi lavora abitualmente **all'interno** e, saltuariamente, **all'esterno** in quale tassello del puzzle dobbiamo metterlo?
- Secondo le indicazioni dell'ISVAP qualora si desse incarico ad un **fattorino** di ritirare presso un cliente un assegno non trasferibile, **contenuto in una busta non sigillata**, bisognerebbe provvedere, prima che effettui la commissione, ad istruirlo con 60 ore di formazione, di cui 30 in aula, con relativo superamento del test finale, iscriverlo nella sezione E ed aspettare che l'organo di controllo ne abbia preso atto, entro 90 giorni dall'iscrizione.

In altre parole, secondo quanto esposto dall'ISVAP nel proprio sito, l'operazione suddetta può essere effettuata da una persona **non** iscritta nella sezione E del Registro **se la busta che contiene l'assegno è sigillata**.

Se la stessa persona ritira l'assegno **in una busta non sigillata, l'intermediario è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da diecimila a centomila euro (art. 305 del Codice delle Assicurazioni)**. Inoltre, è prevista la **sanzione disciplinare della radiazione dal registro per l'intermediario che si avvale di collaboratori non iscritti (art. 62 del Regolamento)**. Neanche Danton e Robespierre, durante il Terrore, erano arrivati a tanto!

Di paradosso in paradosso si può arrivare a sostenere che, se l'esattore o il cassiere di un broker svolge attività di intermediazione, la segretaria del medico svolge abusivamente la professione medica e quella dell'avvocato svolge abusivamente l'attività forense, mentre per la bidella universitaria si dovrebbero prevedere corsi di fisica nucleare e di letteratura greca per la necessaria formazione professionale, a tutela degli studenti.

- Nessuna persona, **neppure un ispettore della vigilanza**, potrà mai trovare consenso da parte della magistratura, qualora sostenga che un professionista che "procura un appuntamento" ad un broker, gratuitamente o dietro compenso, svolga attività di intermediazione e debba, conseguentemente, essere "formato" con 60 ore, di cui 30 in aula, e con il relativo superamento del test finale.

- Nessuna persona di buon senso riesce a capire perché **un addetto interno di un sub agente**, con un anno di esperienza, abbia i requisiti di professionalità, mentre non li abbia l'addetto interno che lavora da quarant'anni in una società di brokeraggio. Sembra che ciò derivi dalla "proprietà transitiva": essendo esterno il sub agente, anche il suo addetto **interno** diventa **esterno** e così acquisisce i requisiti di professionalità!
- Nessuna persona di buon senso riesce a capire perché mai il legislatore si sia soffermato su tutti i possibili marginali conflitti di interesse ed **abbia trascurato la madre di tutti i conflitti di interesse che, lo sanno tutti, è la polizza decennale.**
- Nessuno ha capito, neppure i sottoscrittori, **la portata della garanzia della polizza di RC professionale delineata dall'ISVAP** (nella forma "loss occurrence", abbandonata da molti anni dal mercato assicurativo e riassicurativo, nazionale ed internazionale), tanto è vero che la nostra polizza ha un impianto assai più tutelante (e più costoso) di quella suggerita dallo SNA ai propri associati.
- Nessuno conosce la logica per cui **un broker potrebbe appoggiare un affare ad un agente, ma non ad un altro broker**, che ha specifiche competenze in un determinato settore.
- Nessuno saprà mai a spiegare all'assicurato per quale arcano motivo, **se gli anticipiamo il pagamento di un sinistro per conto dell'impresa, tale comportamento potrebbe nuocergli.**

Gli esempi dei dubbi e delle perplessità che ci hanno assillato e che continuano ad assillarci possono riempire molte altre pagine.

Su alcune osservazioni abbiamo avuto risposte incoraggianti dall'ISVAP, su altre l'Istituto ha dichiarato che le prenderà in considerazione.

Nonostante la parziale disponibilità dimostrata dall'Isvap a valutare le nostre istanze, siamo convinti che l'impianto legislativo (Codice e Regolamento), se non verrà modificato, soffocherà le nostre aziende, **senza dare nessun concreto vantaggio al consumatore**, e sulla nostra vita lavorativa incomberà il pericolo di essere sanzionati (quasi sempre con la radiazione) per il mancato rispetto di disposizioni che nulla hanno a che fare con il rigore di una vera deontologia professionale.

Pur essendo il nostro DNA contrario alla contrapposizione con le istituzioni ed incline ad instaurare con le stesse un dialogo costruttivo, la Giunta dell'AIBA ha deciso, dopo una lunga e meditata valutazione e dopo avere sentito il parere degli avvocati Moscarini e Police, di impugnare il Regolamento 5/2006 di fronte al TAR del Lazio per il mancato rispetto degli articoli 191, 343 comma 1, 354 comma 2 del Codice delle Assicurazioni.

Non potevamo, infatti, non demandare al Tribunale Amministrativo la valutazione se siano stati lesi dei nostri diritti, né potevamo assumerci la responsabilità, di fronte ai nostri associati, di non percorrere tutte le strade possibili per cercare di cancellare o, quanto meno, di rinviare la miriade di problemi e di incongruenze, oggettivamente irrisolvibili, derivanti dalla nuova normativa.

Per vostra informazione Vi ricordo che gli articoli del Codice delle Assicurazioni che, secondo l'AIBA, non sono stati tenuti in debito conto nella pubblicazione del Regolamento sono:

Art. 191
(*Norme regolamentari*)

1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di

riassicurazione, adotta, con i regolamenti per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano **al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.**
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui all'articolo 3 e **devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.**
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto **di procedure di consultazione aperte e trasparenti** che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto. All'avvio della consultazione l'ISVAP rende noto lo schema del provvedimento ed **i risultati dell'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229.**

Art. 343

(Intermediari già iscritti od operanti)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente codice sono iscritti all'Albo degli agenti di assicurazione o all'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione sono iscritti **di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall'articolo 109, comma 2,** previa dimostrazione dell'assolvimento dell'obbligo di stipulazione della polizza di responsabilità civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, salvo quanto disposto all'articolo 109, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.

Art. 354

(Norme espressamente abrogate)

2. I regolamenti emanati dall'ISVAP ai sensi del presente codice **si adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.**

Inoltre riteniamo che non sia stato tenuto in debita considerazione il disposto dell'art. 23 della legge 28/12/2005 n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, che dispone che i provvedimenti delle autorità di vigilanza, compresa l'Isvap, non solo devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono, **ma devono essere accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori.**

In sintesi, dopo l'emanazione della Direttiva che aveva come criteri informativi portanti:

- la “deregulation” della figura dell'intermediario per abbattere gli steccati normativi, spesso arbitrari, che si erano alzati fra gli agenti, i broker, i promotori finanziari, le banche ed i loro ausiliari, **e l'istituzione di un Registro Unico degli Intermediari;**
- i doveri informativi molto incisivi a carico degli intermediari nei confronti dei contraenti-assicurati, per aumentare la trasparenza e per limitare il più possibile il conflitto di interessi o, quanto meno, per rendere edotto il contraente debole della esistenza di detti potenziali conflitti;

ci siamo ritrovati con il Titolo IX del Codice, che ha recepito assai malamente la Direttiva con la creazione di un finto Registro Unico, suddiviso in cinque sezioni, e che ha creato steccati fra gli intermediari peggiori dei precedenti e che non hanno alcun riscontro nel mercato. Il Regolamento

ISVAP ha esasperato gli steccati ed i divieti con la conseguenza che diventa vietato, di fatto, tutto ciò che non è espressamente consentito.

Il consumatore italiano non ha nulla da guadagnare da questa inestricabile ragnatela di norme che, lo ribadisco, ha tradito lo spirito della Direttiva e va nella direzione opposta alla liberalizzazione del mercato ed alla competitività del sistema.

Ci sarebbe una via di uscita da questo “cul de sac”: la logica vorrebbe che venisse costituito un tavolo di lavoro con il legislatore (così come avvenne dopo la pubblicazione della legge 792/84) dove gli operatori forniscano un supporto informativo al legislatore e all’organo di vigilanza, sulle modalità con cui il mercato più qualificato opera. L’obiettivo è quello di rispettare i criteri informativi della Direttiva, senza imporre divieti, di cui non si comprende il senso, ed adempimenti oscuri, inutili ed enormemente costosi **che hanno il solo effetto di rendere ingestibile il nostro lavoro.**

La nostra disponibilità a partecipare a questo auspicato tavolo di lavoro finalizzato alla modifica del Codice delle Assicurazioni ed al Regolamento è piena ed incondizionata.

Le difficoltà che stiamo attraversando sono veramente tante, ma Vi garantisco che l’AIBA, con l’onestà intellettuale e con la competenza che ci sono sempre state riconosciute da tutte le componenti del mercato e delle istituzioni, si batterà con tutte le proprie forze per assicurare un futuro accettabile alle nostre aziende e **per dare la massima tutela possibile al consumatore.**

Sento il dovere, infine, di esprimere un sentito ringraziamento alla nostra Segreteria che ha fatto miracoli per rispondere alle migliaia di telefonate e di e-mail degli associati che hanno riversato sulla nostra esile struttura i tanti i dubbi, incertezze e difficoltà connessi al trasferimento dall’Albo al Registro.

Buone festività, buon lavoro ed un cordiale saluto.

Andrea Scagliarini



**Memoria AIBA del 14/12/2006 sui problemi
del Codice delle Assicurazioni
e del Regolamento ISVAP 5/2006,
redatta con l'assistenza del
Prof. Pierpaolo Marano**

Tutte le questioni sollevate, quando relative al regolamento, pongono un quesito preliminare: quali sono, sui punti specifici, **i risultati dell'analisi concernente l'impatto della regolamentazione prevista dall'art. 191, comma 4°, c.a.** Non conoscendo tali risultati, le norme del regolamento, e le risposte interpretative che piovono in questi giorni sul sito dell'Isvap, non paiono inserite in una logica di sistema, **oltre a sollevare forti dubbi sulla loro conformità alle disposizioni di rango superiore che dovrebbero attuare.**

In particolare, la mancata divulgazione della predetta analisi, se realmente compiuta, preclude la conoscenza del quadro complessivo dell'intervento operato dall'autorità di vigilanza, cui dovrebbe uniformare sia le norme del regolamento, sia la loro interpretazione. I risultati dell'analisi sull'impatto della regolamentazione, infatti, avrebbero dovuto evidenziare la coerenza dell'attività normativa svolta dall'Isvap con le finalità dei poteri di vigilanza ad essa attribuiti, tenuto conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell'innovazione nello svolgimento dell'attività dei soggetti vigilati (art. 191, comma 3°), fermo restando il rispetto del principio di proporzionalità delle disposizioni adottate per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari (art. 191, comma 2°).

Si tratta di un'analisi la cui necessità è ribadita dall'art. 23 della l. 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, che integra le predette disposizioni. Là, dove si dispone che i provvedimenti delle autorità di vigilanza, compresa l'Isvap, aventi natura regolamentare o di contenuto generale, non solo devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono, ma devono essere accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

Una prima questione riguarda la figura del broker abilitato ma temporaneamente non operante.

L'art.109, comma 3°, c.a. introduce questa figura nel nostro ordinamento e l'art. 343 c.a. dispone che i soggetti iscritti alla data del 1 gennaio 2006 all'albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione **sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro**; precisando che, per quelli che non stipulano la polizza di responsabilità civile, occorre menzionare la qualifica di temporaneamente non operativi. **L'interpretazione lineare di queste due disposizioni avrebbe dovuto condurre alla seguente soluzione: nel registro sono iscritti, con la specifica evidenza della temporanea non operatività, coloro che hanno superato l'esame di idoneità e svolgono le mansioni corrispondenti non già in nome e per conto proprio, ma nella qualità di addetti all'attività di intermediazione presso un broker persona giuridica che stipula l'assicurazione della responsabilità civile per loro conto.** In tal nodo, si consente alle persone fisiche broker di mantenere evidenza del requisito professionale acquisito, con l'obbligo di aggiornare la loro professionalità nello stesso modo, ossia con i medesimi contenuti formativi, dei broker operanti in nome e per conto proprio: evidente l'interesse dei contraenti, così soddisfatto, ad entrare in contatto con addetti all'attività di intermediazione particolarmente qualificati.

L'interpretazione offerta dall'Isvap nel regolamento è in palese contrasto con i riferiti dati normativi, né risponde a quegli interessi per la cui tutela sono attribuiti i poteri d'intervento. Nella sezione B del registro s'iscrive come non operativo chi ha superato l'esame, ma non svolge alcuna attività d'intermediazione, né in nome e per conto proprio, né presso un broker persona giuridica; mentre non può iscriversi chi, pur avendo superato l'esame, svolge effettivamente l'attività d'intermediazione. **Quale interesse della vigilanza giustifica questa conclusione?**

➤ **Altre questioni attengono al piano della competizione tra le diverse figure di intermediari.**

1. **Alcuni profili discendono dal codice delle assicurazioni.** In particolare, da un lato, emerge che i **broker** sono destinatari di **tre** misure volte a neutralizzare il rischio dell'incapacità di trasferire i premi o le prestazioni (artt.115, 117 e 118), a differenza delle **due** dettate per **gli agenti** (artt.117 e 118); dall'altro, che i broker (e gli agenti) **devono**

stipulare una polizza della responsabilità civile, a differenza degli operatori di bancassicurazione (art. 112, comma 3°).

Riguardo alle disposizioni sull'incapacità dell'intermediario, le differenze non sono giustificate da un maggior rischio – in ipotesi – rappresentato dal ricorso alla figura del broker rispetto a quella dell'agente; tanto più ove si consideri che in nessuno Stato membro, tra quelli che ripropongono la distinzione tra agenti e broker, sussiste l'evidenziata disparità di trattamento. L'evidenziata peculiarità del nostro ordinamento è suscettibile di incidere negativamente anche sulla competitività dei broker italiani rispetto a quelli stabiliti in altri Stati membri ed operanti in Italia. Configurando le regole in esame come condizioni di accesso all'attività, emerge una situazione in contrasto con l'esigenza di armonizzazione delle regole medesime. Se fosse vero l'assunto del maggior rischio nel ricorso al broker, infatti, i clienti italiani godrebbero in ogni caso di minori tutele, affidando l'incarico a broker stranieri abilitati secondo le regole del loro Stato di origine ad operare in Italia; mentre, i broker italiani sopporterebbero soltanto maggiori costi operando negli altri Stati membri con le regole di accesso italiane, dato che in quegli ordinamenti non si ritiene che il ricorso al broker presenti un particolare rischio cui associare misure e costi di protezione specifici.

Per quanto attiene alla mancata previsione dell'obbligo di copertura della responsabilità civile in capo agli operatori di bancassicurazione, l'assenza si fonda – probabilmente - su di una valutazione di solvibilità compiuta in astratto. Manca una considerazione delle dimensioni concrete dei rischi assunti da tali intermediari, sia per la possibilità di replicare la medesima negligenza foriera di responsabilità, sia per l'impatto che ciò può determinare sulla loro stessa stabilità. **Il risultato è che taluni intermediari (broker, agenti) sopportano il costo della polizza, a differenza di altri**, senza che questi ultimi siano tenuti almeno ad eseguire degli specifici accantonamenti, proporzionati ai contratti intermediati, per fronteggiare le eventuali obbligazioni risarcitorie scaturenti dall'intermediazione assicurativa: con possibili riflessi negativi sulla stabilità dell'operatore di bancassicurazione, quando chiamato a rispondere dei danni provocati.

➤ **Altri profili idonei a incidere sulla competitività degli intermediari discendono dal regolamento e dalle sue interpretazioni.**

1. **Un primo aspetto attiene agli accordi tra gli intermediari.** Le risposte dell'Isvap paiono orientate nel senso di escludere ogni forma di collaborazione tra gli intermediari. L'orientamento è privo di un conforto legislativo, né appare sorretto da una valutazione che tenga conto delle esigenze della competitività e di sviluppo dell'innovazione affermate dall'art. 191, comma 3°, c.a.,

Il codice delle assicurazioni e la Direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre 2002, hanno introdotto una serie di disposizioni volte a tutelare il contraente: dagli obblighi di separazione patrimoniale e di assicurazione della responsabilità civile, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie per il tramite dell'intermediario, alle regole di comportamento con gli obblighi informativi, il principio di adeguatezza, i conflitti d'interesse. Il profilo degli accordi tra intermediari non è stato disciplinato, se non per i riflessi che ciò può comportare per il contraente, per come si evince dal complesso delle predette disposizioni. Tale scelta è conforme al principio della libertà di iniziativa economica, che subisce delle compressioni solo nei casi in cui altri interessi di pari rilievo possono essere pregiudicati. **Pertanto, il divieto di contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del registro, sancito dall'articolo 109, comma 2°, c.a., non riguarda la collaborazione tra intermediari, ma il loro agire verso i clienti. Quale valutazione di impatto normativo fonda il – supposto - contrasto con le finalità di vigilanza della collaborazione che si instaura tra l'intermediario che deve soddisfare il bisogno assicurativo del proprio cliente ed un altro intermediario?**

Sotto un profilo meramente formale, del resto, la collaborazione tra broker avviene nell'ambito di soggetti iscritti nella medesima sezione, riconosciuti come armonizzati dal legislatore nazionale e comunitario. Quale interesse conforme alle finalità di vigilanza (di aggiornamento professionale? di regole di comportamento?) fonda una interpretazione che conduce a ritenere che uno dei due debba cancellarsi dalla sezione B per iscriversi nella sezione E? **E' abrogata la Circolare del Ministero dell'industria n. 512 del 26 settembre 1991 che riconosce la legittimità degli accordi di co-brokeraggio ai fini della contribuzione al fondo di garanzia?**

2. Altro profilo di contrasto con le regole sulla parità di trattamento, e dunque sul livello della competizione, è offerto dall'art. 64, comma 8°, regolamento, che distorce il disposto dell'art. 112, comma 2°, c.a., **richiedendo alle società di brokeraggio assicurativo di**

individuare tra gli iscritti all'albo broker almeno il legale rappresentante ed il responsabile dell'attività di intermediazione e, se nominati, anche l'amministratore delegato e il direttore generale. Posto che il legale rappresentante deve essere un broker, per quale motivo non può coincidere la sua persona con quella del responsabile dell'attività di intermediazione? Appare evidente la disparità di trattamento con altri intermediari, ed il contrasto con le previsioni della Direttiva 2002/92/CE. Sotto il primo aspetto, la previsione dell'art. 112, comma 2°, c.a. richiede soltanto che il vertice amministrativo della società di brokeraggio (il legale rappresentante e, se nominati, l'amministratore delegato ed il direttore generale) rivesta la posizione di broker, a differenza di altri intermediari per i quali è sufficiente che la dirigenza abbia una particolare idoneità: nel più (organo di amministrazione) evidentemente è contenuto il meno (dirigenza). Per il secondo profilo, alle società iscritte nella sezione B sarebbe richiesta una presenza di soggetti aventi una particolare qualifica professionale, a fronte di nessuna previsione per gli operatori di bancassicurazione, **nonostante l'art. 4, par.1, comma 4°, della Direttiva disponga che gli Stati membri provvedono affinché la dirigenza delle imprese abilitate a svolgere l'intermediazione <<comprenda una proporzione ragionevole di persone responsabili dell'intermediazione in materia di prodotti assicurativi>>.**

3. Il regolamento, inoltre, **non specifica in modo esaustivo le caratteristiche della polizza di responsabilità civile, assumendo un atteggiamento in contrasto con l'esigenza di assicurare la parità di livello competitivo tra gli intermediari.** La conseguenza deleteria è che gli intermediari possono stipulare polizze di responsabilità civile aventi contenuto diverso, con premi anche sensibilmente differenti, che offrono una tutela non omogenea; Inoltre il mercato nazionale ed internazionale (compreso il mercato riassicurativo) ha abbandonato da anni la forma di copertura "loss occurrence" (**danno occorso**) per orientarsi verso la forma "claim made" (**danno denunciato**) per le coperture di RC Professionale. Ciò è dovuto alla difficoltà riscontrata dai sottoscrittori nell'identificare il **momento** in cui è **occorso il danno**. Nella forma "claim made" è sufficiente che il danno sia stato denunciato durante la validità temporale della garanzia, indipendentemente da quando sia occorso ed indipendentemente da quando sia stata commessa la negligenza che lo ha causato. Con la forma "claim made" l'assicuratore che subentra a quello che prestava la garanzia precedentemente tiene a proprio carico tutti i

danni occorsi in data antecedente e non ancora denunciati, rendendo superflua la garanzia postuma triennale, se non nel caso di cessazione di attività.. **Perché ignorare i principi della tecnica assicurativa e riassicurativa?**

4. Ulteriore questione che incide sulla realizzazione di un mercato competitivo riguarda **le polizze decennali**, per la loro idoneità a precludere al contraente la possibilità di mutare la propria scelta assicurativa. L'art. 183 c.a. impone all'Isvap di adottare specifiche disposizioni sulle regole di comportamento, <<in modo che l'attività si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche esigenze dei singoli>>, tenendo conto <<delle differenti esigenze di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonché della natura dei rischi e delle obbligazioni assunte dall'impresa>>. **Nulla di ciò è stato fatto, perché il regolamento non distingue tra le regole di comportamento.** E' possibile che la valutazione di impatto normativo non abbia evidenziato l'incidenza negativa delle polizze in questione sulla competitività degli intermediari e la tutela del contraente?

6. **Forti perplessità attengono al perimetro dell'attività di intermediazione.** L'Isvap ha dapprima, correttamente, escluso la figura del segnalatore dal novero degli intermediari, se la sua attività si limita alla segnalazione di potenziali clienti. **Nell'ultima serie di risposte, però, aggiunge che l'attività in questione non rientra tra quelle di intermediazione soltanto quando svolta a titolo gratuito. E' palese l'illegittimità di questa interpretazione perché fa assumere, al requisito della onerosità, una funzione di qualificazione della fattispecie che discende, invece, dalla sussistenza dei presupposti dell'attività di intermediazione fissati dall'art. 106.**

Là, dove l'intermediazione sussiste se c'è (almeno) la presentazione di contratti ai clienti, non già la presentazione di clienti all'intermediario per come si evince, altresì, dall'art .2, par. 4. comma 3°, Direttiva 2002/92/CE, che esclude le informazioni fornite a titolo accessorio nel contesto di un'altra attività professionale avente obiettivo diverso dall'assistere il cliente nella conclusione o nella esecuzione di un contratto di assicurazione.

6. Suscitano incertezze, infine, talune disposizioni del regolamento.

- Nel caso dell'art. 54, ultimo comma, non si evince quali siano le fattispecie oggetto di disciplina;
- rispetto all'art. 55, primo comma, lettera a) l'informativa ivi prevista è ultronea, quando riferita all'ipotesi di pagamento delle somme da parte del broker, dato che l'efficacia liberatoria per l'intermediario consegue al rilascio <<di quietanza scritta>> da parte dell'assicurato o dell'avente diritto a prestazioni assicurative, a norma dell'art. 118, comma 1°, c.a.
- rispetto all'art. 55, ultimo comma, la dizione

“fermo restando che in tal caso l'autorizzazione all'incasso dei premi e/o al pagamento delle somme dovute agli assicurati od agli altri aventi diritto sussiste solo se espressamente riferita anche ad essi nell'accordo sottoscritto con l'impresa”

rende impossibile la consegna della corretta informativa precontrattuale, non essendo affatto certo, in quel momento, la modalità con cui il contraente intenderà pagare il premio.